

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

1. Oggetto dell'appalto
2. Durata dell'appalto
3. Ammontare dell'appalto
4. Disciplina
5. Requisiti dei buoni pasti
6. Requisiti degli esercizi convenzionati
7. Obblighi e Responsabilità della Ditta appaltatrice
8. Polizze assicurative
9. Fatturazione e pagamenti
10. Prezzo
11. Mancata o ritardata esecuzione della prestazione
12. Risoluzione del contratto
13. Recesso anticipato
14. Divieto di subappalto e di cessione del contratto
15. Cessione del credito
16. Controversie
17. Riservatezza e trattamento dei dati personali
18. Spese contrattuali
19. Rinvio a norme di diritto vigenti

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte di Acam Spa del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di tutte le Società del Gruppo Acam, mediante l'erogazione di "buoni pasto" da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati direttamente con l'appaltatore, dislocati nel territorio provinciale, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all'art.285 del DPR 5.10.2010 n. 207.

La società appaltatrice è tenuta ad assicurare la presenza di esercizi convenzionati in numero adeguato e comunque non inferiore a quanto dichiarato nell'offerta, in grado di garantire la consumazione dei pasti nei comuni nei quali sono dislocate le sedi centrali e periferiche delle Società predette.

Il numero dei dipendenti delle società del Gruppo Acam corrisponde a 928 unità; eventuali variazioni in diminuzione non possono dar luogo a richieste risarcitorie o di recesso da parte dell'appaltatore.

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in due anni. Acam si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione dell'affidamento per un periodo massimo di giorni 180 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, ed al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 Ammontare dell'appalto

L'ammontare a base d'appalto, riferito al biennio, è pari a € 1.218.800,00 = (unmilione duecentodiciottomilaottocento,00=) (esclusa IVA al 4%) calcolato sul valore facciale dei buoni pasto. Detto importo è stato calcolato considerando che il numero dei buoni pasto che si presume di utilizzare nel corso del biennio è stimato in circa 176.000 unità di valore facciale pari a 6,30 € e in circa 110.000 unità di valore facciale pari a 1,00 €.

L'ammontare dell'appalto è a misura e non vincolante: eventuali riduzioni e/o maggiorazioni nelle quantità effettive non daranno diritto all'aggiudicatario ad alcun compenso aggiuntivo oltre a quello unitario anzidetto.

Art. 4 Disciplina

Le società del Gruppo Acam destinatarie del servizio oggetto del presente appalto sono specificate in allegato A, che riporta anche il numero di dipendenti attuali.

Il buono pasto emesso dalla Società appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti di Acam esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa, di cui all'art. 285 del DPR 5.10.2010 n. 207:

- non dà diritto a resti di denaro ad alcun titolo;
- non è cedibile a terzi;
- non è cumulabile;
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria.

La Società appaltatrice dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata l'Acam da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi dei terzi.

L'Acam non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere l'Acam esonerata ed indenne da ogni pretesa al riguardo.

L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili oltre che a norma di legge e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti all'Acam ed ai suoi dipendenti in considerazione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico

sanitarie e del commercio, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati laddove sia rinvenibile una colpa ascrivibile alla stessa affidataria.

Art. 5 Requisiti dei buoni pasti

Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 6,30 (sei euro/30) e in € 1,00 (un euro/00).

Qualora a seguito di accordi interni all'Acam il valore facciale del buono venisse modificato, il ribasso offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione progressiva.

I predetti buoni dovranno altresì riportare:

* l'indicazione della singola società del Gruppo Acam a cui sono destinati;

* il periodo di validità.

I buoni pasto devono essere consegnati ad Acam, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, correlati da elenco riepilogativo, sulla base di richieste scritte mensili in cui saranno specificati il numero, la taglia e la società destinataria.

Il luogo di consegna dei carnets è stabilito presso la sede dell'Acam, in via Alberto Picco,22 alla Spezia.

Art. 6 Requisiti degli esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di:

- a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Il numero degli esercizi convenzionati, o che l'appaltatore si impegna a convenzionare come dichiarato in sede di gara, dovrà essere non inferiore a:

- 1) n. 80 alla Spezia capoluogo,
- 2) n. 30 a Sarzana ,
- 3) n. 25 nei Comuni della Val di Vara,
- 4) n. 15 nei Comuni della Riviera e a Portovenere,
- 5) n. 25 nei Comuni della Val di Magra e a Lerici.

L'elenco di tali esercizi dev'essere allegato al contratto che regola il rapporto tra impresa appaltatrice e Acam e costituirà la base di riferimento per la stazione appaltante e per tutti i dipendenti.

L'aggiudicatario si impegna ad attivare la rete di esercizi commerciali nel numero dichiarato prima dell'avvio del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Acam si riserva, sulla base dell'elenco fornito, di effettuare verifiche a campione degli esercizi convenzionati, richiedendo copia degli accordi di convenzionamento.

Nel caso di risoluzione delle convenzioni, entro 15 gg. dall'evento, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici interessati; nel periodo necessario alla sostituzione il numero dei locali convenzionati non potrà in ogni caso ridursi di oltre il 5% rispetto a quello dichiarato in sede di gara. Nell'ipotesi di riduzione di oltre il 5% l'Acam si riserva di risolvere il contratto del presente appalto.

Di ogni variazione deve essere data ad Acam tempestiva comunicazione onde consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.

Art. 7 Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice

Oltre a quanto già definito nei precedenti articoli, la "Ditta" appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare e di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
- 2) consegnare presso la sede dell'Acam i plichi confezionati per unità operativa entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, contenenti il numero dei buoni occorrenti;
- 3) garantire che i buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- 4) eliminare, entro 10 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
- 5) garantire inoltre che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, oltre alle norme igienico-sanitarie con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali;
- 6) garantire i tempi di rimborso offerti in sede di gara; in ogni caso, le eventuali contestazioni in merito a taluni "buoni pasto" presentati all'incasso, non possono costituire una giustificazione per il ritardo nel rimborso dei buoni pasto contestati;
- 7) esonerare Acam da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta e i pubblici esercizi convenzionati;
- 8) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando Acam da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio.

Qualora dovessero emergere inadempienze, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione di Acam, fatta salva la facoltà di Acam di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato della Ditta aggiudicataria.

Art. 8 Polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 2.500.000,00= per ogni sinistro con un limite di € 1.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00= per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000,00= in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000,00= in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo del buono pasto.

Art. 9 Fatturazione e rimborsi

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010.

Acam si impegna a corrispondere il corrispettivo contrattuale, entro 60 ggdfm, con le seguenti modalità.

Ciascuna consegna dei buoni sarà accompagnata dalla rispettiva fattura riepilogativa riportante:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario dedotto il ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.

Le fatture dovranno essere emesse a ciascuna società del Gruppo Acam a cui i buoni pasto sono destinati..

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Acam a titolo di penale ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattuale previsto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire durante il periodo di vigenza contrattuale, previa loro restituzione, i buoni pasto che risultassero scaduti entro 60 gg dalla data di scadenza.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna a rimborsare ad Acam, previa loro restituzione, i buoni pasto che, al termine di ogni annualità e/o del contratto non sono stati utilizzati.

In ogni caso, devono essere rimborsati anche quegli eventuali buoni pasto che siano in giacenza presso Acam e non siano stati distribuiti ai dipendenti entro i termini di validità del contratto.

Il rimborso dei buoni pasto restituiti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla riconsegna.

Art. 10 Prezzo

1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto da Acam ed effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a € 6,30= (sei euro/30) e a € 1,00 (un euro/00) alla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.

Art. 11 Mancata o ritardata esecuzione della prestazione

In caso di mancata o ritardata sostituzione di esercizi convenzionati di cui all'art. 6, la Ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 5% del valore mensile dei buoni, con facoltà di Acam di considerare decaduta l'aggiudicazione.

In caso di mancata, ritardata od irregolare consegna dei buoni pasto ad Acam, la Ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo o di mancata regolarizzazione dei buoni, una somma pari al 5% del valore dei buoni oggetto della mancata, ritardata od irregolare consegna.

In caso di interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre cinque giorni la Ditta è tenuta a corrispondere una penale pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto forniti in un mese ad Acam, rapportata alla media del trimestre precedente.

In caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta si obbliga ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione della irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi per l'Acam, con l'applicazione di una penale pari al 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna, per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso di inadempimento o di inesatto adempimento l'Acam, oltre alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui al successivo articolo, si riserva la facoltà di procedere alla esecuzione in danno, ricorrendo a terzi per i servizi non prestati dalla Ditta, addebitando alla stessa i costi sostenuti.

L'attivazione del procedimento per l'applicazione delle suddette penalità verrà tempestivamente comunicata alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata AR da parte dell'Acam.

Gli importi delle penalità a carico dell'impresa saranno prelevati dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

In caso di risoluzione del contratto l'Acam incasserà la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 12 Risoluzione del contratto

L'Acam ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Acam;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

La Ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la Ditta non provveda, Acam avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all'incameramento della cauzione e all'esecuzione del servizio in danno della Ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Acam. Resta salva per l'Acam l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti, nonché l'applicabilità delle penali previste.

Art. 13 Recesso anticipato

L'Acam si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso di due mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR. In tal caso alla Ditta spetterà soltanto il corrispettivo del lavoro eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 14 Subappalto e cessione del contratto

L'affidamento in subappalto del servizio è ammesso nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ciò venga indicato in sede d'offerta.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della Ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata ai termini di legge entro 30 giorni all'Acam.

Art. 15 Cessione del credito

L'Acam si riserva la facoltà di rifiutare la cessione di credito ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e al subentro di nuovi soggetti nella titolarità del contratto ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

In particolare per le cessioni di credito devono osservarsi le procedure previste dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 che prevedono la necessaria preventiva notifica alla stazione appaltante.

Art. 16 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico tra l'Appaltatore e l'Acam, non componibili ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello della Spezia.

Art. 17 Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Parimenti i dati di cui verrà in possesso l'Acam nel corso del rapporto verranno trattati per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

Art. 18 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed all'espletamento della gara ed alla stipula del contratto.

Art. 19 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

All. n. 1 al Capitolato

Prospetto Società del Gruppo Acam

SOCIETA'	DIPENDENTI	INDIRIZZO
ACAM SPA	175	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
ACAM CLIENTI SPA	33	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
ACAM GAS SPA	92	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
ACAM ACQUE SPA	277	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
INTEGRA SRL	49	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
ACAM AMBIENTE SPA	293	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
CENTROGAS ENERGIA	9	Via Alberto Picco, 22, 19124 La Spezia
TOTALE	928	